

**IL COLLEGIO DI COORDINAMENTO**

composto dai Signori:

Dott. Maurizio Massera <i>Presidente del Collegio ABF di Roma</i>	Presidente
Dott. Flavio Lapertosa <i>Presidente del Collegio ABF di Milano</i>	Membro effettivo
Dott. Marcello Marinari <i>Presidente del Collegio ABF di Napoli</i>	Membro effettivo
Prof. Avv. Saverio Ruperto <i>Componente del Collegio ABF di Roma designato dal Conciliatore Bancario Finanziario</i>	Membro effettivo
Prof. Avv. Andrea Tina <i>Componente del Collegio ABF di Milano designato da C.N.C.U.</i>	Membro effettivo [Estensore]

nella seduta del 03/02/2016, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

FATTO

In data 13.10.2014, il ricorrente, titolare di un conto deposito suddiviso in due linee, presentava, tramite proprio legale, reclamo presso l'intermediario convenuto lamentando l'applicazione di numerose variazioni unilaterali dei tassi, avvenute nel periodo intercorrente tra aprile 2013 e agosto 2014. In particolare, l'istante rilevava che: le prime tre comunicazioni ricevute non contenevano alcuna indicazione dei parametri oggettivamente utilizzati per determinare il quantum della variazione proposta che, in

questo modo, risultava essere arbitraria e non verificabile; l'indicazione secondo la quale l'intermediario avrebbe temporeggiato prima di procedere alla variazione non risultava giustificata, in quanto il tasso concesso all'atto dell'instaurazione del rapporto contrattuale derivava da una scelta commerciale finalizzata a rastrellare raccolta e non poteva, quindi, essere utilizzato lo strumento dell'art. 118 TUB per modificare tale offerta. Infine, osservava che rimaneva incomprensibile la discriminazione attuata tra le variazioni apportate sulle due linee del conto, stante il fatto che entrambe erano a vista e il giustificato motivo addotto dall'intermediario era uguale per entrambe.

Con riscontro del 14.10.2014, l'intermediario confermava la correttezza del proprio operato e spiegava che il tasso d'interesse applicato veniva determinato sulla base dello scenario economico, delle condizioni dei mercati finanziari e dei tassi di riferimento fissati dalla BCE. Specificava, inoltre, che la normativa di trasparenza non imponeva la diminuzione dei tassi in percentuale pari alla diminuzione dei tassi di riferimento, bensì coerentemente con l'aumento dei costi operativi determinato proprio dal calo dei tassi di riferimento.

Il ricorrente, quindi, presentava ricorso all'ABF ribadendo le proprie contestazioni e chiedendo la restituzione del delta BP, illegittimamente variati, per una somma pari ad Euro 1.193,13. Chiedeva, inoltre, come conseguenza dell'inefficacia delle variazioni proposte dall'intermediario, l'incremento di 270 BP al tasso della linea a tempo indeterminato e 125 BP al tasso della linea libera.

L'intermediario presentava le proprie controdeduzioni. Specificava che la parte ricorrente era titolare di un conto deposito nell'ambito del quale alcune delle somme depositate erano destinate ad una particolare forma di risparmio, tale per cui al cliente veniva riconosciuto un interesse maggiore rispetto al rendimento libero in quanto le somme erano disponibili solamente trascorso un preavviso di 33 giorni. Inoltre, le condizioni economiche del contratto prevedevano l'applicazione di tassi d'interesse variabili, ma la misura di tali tassi non doveva essere considerata indicizzata in quanto non era direttamente collegata all'andamento di un determinato tasso ma era modificabile all'esito di valutazioni sull'andamento del mercato finanziario. Sottolineava, inoltre, che l'art. 22 delle disposizioni generali e l'art. 3, co. 5, sez. VI, del contratto prevedevano la facoltà dell'intermediario di modificare unilateralmente le condizioni e, in virtù di tali clausole, debitamente sottoscritte dalla ricorrente, lo stesso aveva inviato le comunicazioni oggetto di contestazione. Ribadendo, quindi, la correttezza della propria condotta, l'intermediario specificava che tutte le comunicazioni inviate alla cliente riportavano la dicitura "Proposta di modifica

unilaterale del contratto”, come previsto dall’art. 118 TUB, e prevedevano l’applicazione della modifica trascorsi due mesi dalla comunicazione, in assenza di recesso da parte della cliente, la quale non si era mai avvalsa di tale facoltà né aveva mai proposto reclamo negli ultimi due anni.

L’intermediario spiegava, quindi, che la ragione dell’attribuzione alla banca dello ius variandi era quella di conservare nel corso del tempo l’equilibrio voluto dalle parti tra le prestazioni contrattuali, eliminando le successive oscillazioni del mercato. Relativamente alle contestazioni dell’istante, osservava che non si poteva parlare di ius variandi se la modifica non era rimessa alla volontà di una delle parti, ma avveniva automaticamente al verificarsi di una circostanza sopravvenuta. Per quanto riguardava la nozione di giustificato motivo, l’intermediario sottolineava che la normativa in materia stabiliva che alla cliente fosse comunicato il motivo posto alla base della modifica proposta, senza indicare il contenuto minimo delle informazioni da fornire.

Infine, l’intermediario forniva una disamina delle variazioni percentuali dei tassi di mercato presi a riferimento, sottolineando che, a fronte del progressivo deteriorarsi dei tassi di mercato, aveva optato per mantenere alti i livelli di rendimento, per il maggior tempo possibile. Alcune delle variazioni, quindi, trovavano la loro ragione nell’esigenza di operare un adeguamento precedentemente non applicato.

Chiedeva, quindi, al Collegio di respingere il ricorso in quanto infondato. La ricorrente presentava le proprie repliche, contestando nuovamente la congruità delle variazioni applicate, nonché il riferimento assunto dall’intermediario per giustificare le proprie posizioni, che sarebbe partito dal mese di dicembre 2011, quando, invece, il contratto era stato sottoscritto nel 2013.

DIRITTO

L’articolata vicenda sottoposta all’esame del Collegio attiene, in sintesi, da un lato, alla adeguata indicazione, da parte dell’intermediario resistente che ha operato le modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali (nello specifico del tasso creditore riconosciuto in favore del cliente) del contratto di deposito a risparmio in essere con la ricorrente, del “giustificato motivo” previsto dall’art. 118 TUB; dall’altro, alla congruità alle motivazioni addotte dall’intermediario delle modifiche dallo stesso effettivamente operate dal luglio 2013. Risultano, infatti, pacifiche tra le parti sia l’astratta possibilità dell’intermediario

resistente di procedere a modifiche unilaterali del contratto in essere con la ricorrente ai sensi dell'art. 118 TUB (in virtù delle espresse disposizioni contrattuali sul punto), sia l'avvenuta ricezione da parte della ricorrente delle comunicazioni relative alle modificazioni operate dall'intermediario.

Ciò premesso, giova, anzitutto, richiamare la disciplina di riferimento delle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali di cui all'art. 118 TUB, come integrata, per quanto qui rileva, dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 5574 del 21 febbraio 2007, secondo cui:

“in relazione al contenuto minimo della nozione di ‘giustificato motivo’, questa deve intendersi nel senso di ricomprendere gli eventi di comprovabile effetto sul rapporto bancario. Tali eventi possono essere sia quelli che afferiscono alla sfera del cliente (ad esempio, il mutamento del grado di affidabilità dello stesso in termini di rischio di credito) sia quelli che consistono in variazioni di condizioni economiche generali che possono riflettersi in un aumento dei costi operativi degli intermediari (ad esempio, tassi di interesse, inflazione ecc.). Peraltro, il cliente deve essere informato circa il giustificato motivo alla base della modifica unilaterale, in maniera sufficientemente precisa e tale da consentire una valutazione circa la congruità della variazione rispetto alla motivazione che ne è alla base”; nonché,

“Il comma 4 del novellato articolo 118 TUB disciplina una speciale categoria di variazioni unilaterali: quelle che riguardano i tassi di interesse (attivi e passivi) che conseguono a decisioni di politica monetaria. Tali variazioni riguardano contestualmente i tassi attivi e passivi e vanno apportate con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente. Questa disposizione non costituisce una deroga al comma 1. Piuttosto, essa è volta a dettare una disciplina speciale per le variazioni dei tassi connesse a un'ipotesi tipizzata di giustificato motivo, identificata nelle decisioni di politica monetaria. Conseguentemente, la disposizione non prevede un obbligo di variazione dei tassi a seguito delle decisioni di politica monetaria, bensì le modalità da seguire qualora l'intermediario intenda apportare variazioni ai tassi di interesse in tali circostanze. Le ‘decisioni di politica monetaria’ sono da identificare con le decisioni formali adottate dall'autorità monetaria relativa alla divisa in cui è denominato il rapporto (per i rapporti denominati in Euro, occorre fare riferimento alle decisioni con le quali la Banca Centrale Europea varia il tasso minimo di offerta sulle operazioni di rifinanziamento principale o i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale). Le modifiche sono apportate contestualmente ai tassi attivi e passivi e con modalità che non arrechino

pregiudizio al cliente. Fermo restando che l'adeguamento resta una facoltà discrezionale della banca, dal tenore della disposizione sembra desumibile che la contestualità debba operare nei confronti dell'insieme dei tassi attivi e passivi relativi a medesime tipologie di "contratti" (per es. lo stesso tipo di conto corrente) utilizzati da più clienti ovvero praticati all'interno di un rapporto contrattuale o di più rapporti contrattuali intrattenuti con lo stesso cliente (es. conto corrente e apertura di credito). Dalla precisazione che la modifica debba avvenire con modalità che non arrechino pregiudizio al cliente ne deriva che l'obiettivo della disposizione è il preservare un equilibrio nell'ambito della relazione con il cliente nell'ambito di rapporti contrattuali ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 118. Resta ovviamente inteso che i rapporti contrattuali cui fare riferimento nell'applicazione della disposizione sono quelli per i quali è prevista la clausola di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali" (cfr. art. 1 e, rispettivamente, art. 2 Circolare n. 5574/2007).

Occorre, pertanto, verificare se le motivazioni indicate nelle comunicazioni dell'intermediario resistente soddisfino i criteri ora indicati e se, almeno parte di esse, siano tali da essere sottoposte alla previsione di cui all'art. 118, quarto comma, TUB. Deve, infatti, ritenersi infondato il rilievo sollevato dalla ricorrente circa la incongruità delle modifiche alle motivazioni addotte dall'intermediario (valutazione sulla cui ammissibilità questo Collegio si è già espresso in termini positivi, cfr. ad es. Collegio di Milano, dec. n. 249/2010: "La modifica introdotta a mezzo del ius variandi deve essere congrua rispetto alla motivazione adottata nell'atto di esercizio"): sulla base della documentazione prodotta in atti e delle considerazioni espresse dall'intermediario resistente, risulta che, dalla presentazione del contratto di deposito oggetto di ricorso sino alla riduzione del tasso creditore riconosciuto alla ricorrente (agosto 2014), i principali tassi di riferimento (richiamati dall'intermediario resistente) si sono ridotti in media in misura non inferiore all'85% (euribor 6m -82%; euribor 12m -76%; bce -88%; tds 6m -97%; tds 12m -95%), mentre il tasso offerto al cliente ha subito, nel medesimo periodo, una riduzione del 70%. Al riguardo, deve, infatti, ritenersi irrilevante la mancata corrispondenza delle modifiche apportate all'andamento dei tassi euribor lamentata dalla ricorrente, poiché (al di là della correttezza del rilievo) il tasso di interesse applicato al contratto di deposito in essere non è, come segnalato dall'intermediario resistente, indicizzato all'euribor (nel qual caso non sussisterebbe del resto la necessità di alcuna modifica unilaterale), ma è dipendente dall'andamento sia dell'euribor, sia degli altri tassi di riferimento.

La discrepanza lamentata dalla ricorrente tra l'andamento dell'euribor a tre mesi e la modifica del tasso di interesse attivo unilateralmente applicata dall'intermediario resistente

è, inoltre, dovuta, in parte, alla circostanza, confermata dalla documentazione in atti, che l'intermediario ha provveduto ad adeguare l'interesse offerto al cliente alle mutate condizioni degli indici di riferimento non immediatamente, ma (con approccio peraltro più favorevole, nel caso di specie, al cliente) soltanto in seguito ad un periodo di monitoraggio diretto a confermare la natura duratura o meno del mutato quadro economico di riferimento.

La questione sottoposta all'esame del Collegio viene, pertanto, a ridursi alla sola adeguatezza (ai fini di una piena valutazione da parte del cliente sulla congruità delle modifiche preannunciate) dell'indicazione del "giustificato motivo" contenuta nelle comunicazioni inviate dall'intermediario resistente, tenuto conto, come già evidenziato da questo Collegio, che "il riferimento al requisito dei giustificati motivi non può essere limitato alla loro effettiva sussistenza, ma deve estendersi anche alla loro comunicazione. Infatti è solo con la loro comunicazione al cliente che i "giustificati motivi" assolvono alla loro funzione di mettere il cliente stesso in condizione di valutare se le ragioni addotte dalla banca siano non solo serie, ma anche di carattere generale o particolare, posto che nel primo caso risulta probabilmente inutile cercare sul mercato offerte alternative, mentre nel secondo caso è più probabile l'opposto." (Collegio Milano, dec. n. 2434/2014).

Sotto quest'ultimo profilo, assume rilievo secondario la questione relativa all'applicabilità dell'art. 118, quarto comma, TUB, contestata dalla ricorrente sulla, peraltro non condivisibile, considerazione che la previsione si riferirebbe necessariamente a modifiche idonee ad incidere sia sui "tassi debitori che quelli creditori" (art. 118, quarto comma, TUB): la circostanza che il contratto di deposito a risparmio in essere tra la ricorrente e l'intermediario resistente non preveda, per sua natura, interessi debitori a carico del cliente, non pare escludere la possibilità per l'intermediario di apportare in via unilaterale modifiche alle condizioni contrattuali secondo quanto previsto dalla norma ora richiamata. Ciò detto, ritenuta sussistente la congruità delle modifiche apportate dall'intermediario ai giustificati motivi adottati (seppur compiutamente solo nelle controdeduzioni presentate nel presente procedimento) – e, quindi, indipendentemente dal richiamo alle "decisioni di politica monetaria" di cui all'art. 118, quarto comma, TUB, che, come noto, sono comunemente considerate un'ipotesi di "giustificato motivo" tipizzata dal legislatore, rimane ferma la questione relativa alla adeguatezza della informativa fornita al riguardo dall'intermediario alla ricorrente con le comunicazioni oggetto di contestazione (il cui onere sussiste, peraltro, anche nell'ipotesi di cui all'art. 118, quarto comma, TUB).

Alla luce della documentazione prodotta in atti, l'intermediario resistente ha motivato le modifiche unilaterali di volta in volta disposte facendo riferimento:

“alla stabilità su livelli molto contenuti dei tassi di interesse di riferimento, che ha portato a considerare gli attuali tassi proposti dal conto (...) particolarmente elevati rispetto a strumenti alternativi di raccolta” (variazione del 3.04.2013);

“ai livelli molto contenuti dei tassi di interesse del contesto di riferimento, che ha portato a considerare gli attuali tassi proposti dal conto (...) particolarmente elevati rispetto a strumenti alternativi di raccolta” (variazione del 6.05.2013);

la “dinamica degli interessi offerti (...) alla clientela riflette l'andamento dei mercati finanziari per quanto attiene sia ai tassi di mercato (Euribor e tasso BCE) che al rendimento degli strumenti alternativi di investimento del risparmio o della raccolta, tra i quali i Titoli di Stato, il mercato delle obbligazioni e il mercato dei finanziamenti alle banche. Nell'ultimo trimestre i predetti tassi hanno subito una riduzione significativa, di conseguenza la modifica proposta è connessa ai livelli molto contenuti che questi hanno raggiunto” (variazione 19.07.2013 e 19.02.2014);

“La modifica si rende necessaria stante il persistente mantenimento su livelli molto contenuti sia dei tassi di mercato che dei rendimenti degli strumenti alternativi di investimento del risparmio e della raccolta dello stesso” (variazione del 03/06/2014);

la “dinamica dei saggi di interesse offerti (...) alla clientela riflette l'andamento dei medesimi sui mercati finanziari, con riferimento sia quelli di mercato (Euribor e tasso BCE) che a quelli relativi agli strumenti alternativi di investimento, quali i Titoli di Stato, obbligazioni ed altri circolanti sul mercato dei finanziamenti interbancari. Nell'ambito di un generale andamento discendente, i tassi di mercato hanno recentemente subito un'ulteriore e significativa flessione al ribasso, frutto non solo della manovra di abbassamento del tasso sulle operazioni di rifinanziamento presso la BCE come da decisione del 5 giugno 2014, ma anche di ulteriori rilevanti interventi di politica monetaria posti in essere dalla medesima Banca Centrale Europea come da decisione del 3 luglio 2014. La modifica unilaterale (...) è diretta conseguenza di tali manovre ed è quindi tesa ad adeguare, parzialmente, i tasso offerti alla clientela a quelli di mercato” (variazione del 7.08.2014);

In linea con le previsioni, sopra richiamate, della Circolare n. 5574/2007), è costante l'orientamento dei tre Collegi dell'Arbitro secondo cui – in ragione anche delle finalità dell'istituto del c.d. ius variandi diretto “a conservare l'equilibrio (sinallagmatico) tra le singole prestazioni contrattuali, passando attraverso il mantenimento dell'equilibrio

sinallagmatico dell'intero complesso delle prestazioni contrattuali, tipologicamente simili, effettuate dall'imprenditore nei confronti di un numero indefinito di controparti" (cfr. ad es., Collegio di Roma, decisione n. 2202 del 23.04.2013) – è determinante "l'esatta e puntuale esplicazione del 'giustificato motivo' ai fini della verifica della sussistenza della (unica) condizione dettata dal legislatore affinché possa essere modificato unilateralmente un negozio giuridico in regolare svolgimento. Il giustificato motivo non può, dunque, essere generico, ma deve riguardare eventi di comprovabile effetto sul rapporto bancario poi riferibili alla categoria di contratti oggetto delle modifiche. La comunicazione della modifica unilaterale deve avere contenuto tale da consentire al cliente di poter valutare la congruità della modifica rispetto alla ragione posta a giustificazione della stessa" (Collegio di Roma, dec. n. 3981/2012).

Se, in linea di principio, vi è consenso sulla necessità che il "giustificato motivo" non sia individuato in termini eccessivamente generici, non altrettanto definito appare, invece, per converso, il livello di analiticità richiesto dalla normativa per la sua delimitazione.

Da un lato, sulla base delle premesse sopra richiamate e considerato che la specificità della motivazione consente, come chiarito, di verificare la congruità della modifica, non si è ritenuto a tal fine adeguato (e, quindi, inadeguato a soddisfare i requisiti di determinatezza e verificabilità impliciti nella previsione di cui all'art. 118 TUB) il riferimento: i) all'"andamento del mercato dei tassi" (Collegio di Roma, dec. n. 2202/2013; Collegio di Roma, dec. n. 1837/2011); ii) agli "effetti prodotti dall'attuale crisi economica e finanziaria" (Collegio di Milano dec. 2419/2011; Collegio di Milano, dec. n. 5972/2014); iii) al "peggioramento del contesto economico globale avvenuto negli ultimi mesi nonché della forte riduzione della forbice dei tassi, a seguito di una riduzione del costo della raccolta non proporzionale a quanto avvenuto per i prestiti concessi, che ha determinato la perdita di sostenibilità economica della operazione di finanziamento" (Collegio di Milano, dec. n. 798/2010); iv) all'"incremento del rischio creditizio correlato al deteriorarsi dello scenario macroeconomico" (Collegio di Milano, dec. n. 249/2010); v) alla "variazione delle condizioni di mercato" (Collegio di Milano, dec. n. 2434/2014); vi) "peggioramento delle condizioni generali di mercato con conseguente incremento dei costi sostenuti dalla banca per la messa a disposizione dei fondi utilizzati a fronte di finanziamenti concessi" (Collegio di Milano, dec. n. 1719/2014). Più in particolare, ribadita l'insufficienza di un generico richiamo alla "diminuzione dei principali tassi di riferimento", si è ritenuto necessario "che si fossero indicati e provati almeno: la misura dei principali tassi di riferimento per il mercato bancario al tempo della conclusione del contratto, la misura dei tassi delle

operazioni di raccolta, sì da poter apprezzare che rapporto vi fosse tra queste due serie di tassi e il tasso previsto per il contratto de quo, nonché la misura in cui quei principali tassi di riferimento sono venuti a diminuire nel corso del 2009” (Collegio di Milano, dec. n. 1705/2011).

Dall’altro lato, in decisioni per la verità più risalenti, si è ritenuto conforme alle previsioni di cui all’art. 118 TUB il riferimento “alle variazioni dei tassi di mercato e, più specificamente, del tasso Euribor a 3 mesi” (Collegio Milano, dec. n. 177/2010) e all’“andamento del mercato” (Collegio Milano, dec. n. 98/2010); indicazioni sicuramente sintetiche, “ma non tal[i] da non consentire al cliente, con un minimo sforzo di approfondimento, di valutare la congruità della variazione rispetto alla motivazione che ne è alla base” (Collegio Milano, decc. n. 98/2010 e n. 177/2010)

Consapevole che, in relazione al contenuto minimo delle informazioni che il cliente deve ricevere al fine di integrare la nozione di “giustificato motivo”, non vi è perfetta uniformità nelle decisioni dei collegi ABF (mentre le fonti legali e sublegali forniscono indicazioni preziose, ma non dettagliate) il Collegio ritiene, comunque, di ribadire l’orientamento già espresso in base al quale “la comunicazione della modifica unilaterale deve infatti avere contenuto tale da consentire al cliente di poter valutare la congruità della modifica rispetto alla ragione posta a giustificazione della stessa” (Collegio Milano, 1719/2014).

Ciò detto, sulla base delle considerazioni sopra espresse, pare possibile raggiungere nel caso di specie una valutazione negativa sulla adeguatezza delle comunicazioni del 3.04.2013 e del 6.05.2013 inviate dall’intermediario resistente. Tali comunicazioni si riferiscono, infatti, genericamente ad un “calo dei tassi di interesse di riferimento”, senza alcuna ulteriore specificazione o indicazione utili per determinare con maggiore precisione il giustificato motivo addotto e per consentire, quindi, al cliente di verificare la congruità delle modifiche apportate. Né in senso contrario potrebbe invocarsi la notorietà delle ragioni che, nel periodo temporale di riferimento, hanno determinato il progressivo e costante calo degli interessi, in quanto ciò non è sufficiente per individuare un collegamento tra tale calo generale e le scelte successivamente operate dall’intermediario resistente, non essendo individuati i parametri e i criteri presi a riferimento dall’intermediario per la determinazione della propria offerta alla clientela.

Diverso discorso può, invece, farsi per quanto riguardo le comunicazioni successive, su cui, del resto, la stessa ricorrente non ha sollevato espressamente alcuna doglianza in merito ad una inadeguatezza, sul piano informativo, del giustificato motivo addotto dall’intermediario resistente. Ancorché non esplicitino, come talora richiesto dall’Arbitro, “la

misura in cui quei principali tassi di riferimento sono venuti a diminuire” e il “rapporto” tra i tassi di riferimento e “il tasso previsto per il contratto” (Collegio Milano, dec. n. 1705/2011) e, quindi, in definitiva, il “rapporto specifico tra il fatto avvenuto e le condizioni contrattuali di cui si propone la variazione peggiorativa” (Collegio Milano, dec. n. 1719/2014), quest’ultime comunicazioni fanno, comunque, più specifico riferimento ai tassi “Euribor e BCE” e talora anche alla “manovra di abbassamento del tasso sulle operazioni di rifinanziamento” decisa dalla BCE con decisioni del “5 giugno 2014 (...) del 3 luglio 2014”, offrendo, pertanto, elementi adeguati a consentire al cliente di effettuare una valutazione sulla congruità o meno delle modifiche proposte. La comunicazione ex art. 118 TUB non deve raggiungere un livello di analiticità tale da abbracciare anche il profilo quantitativo, ma può limitarsi ad una indicazione delle ragioni che hanno determinato le modifiche prospettate, che, seppur sintetica, sia in ogni caso idonea a consentire al cliente una verifica in termini di congruità. Idoneità che nel caso di specie appare, tra l’altro, indirettamente confermata dalle (seppur erronee, per le ragioni sopra indicate) considerazioni espresse dalla stessa ricorrente sulla non completa “coerenza tra le variazioni [dei tassi Euribor] intervenute negli esercizi di riferimento e le variazioni effettivamente applicate” e dai grafici allegati al ricorso, che dimostrano come la ricorrente sia stata messa nella condizione di effettuare una verifica sul punto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, accerta l’inefficacia delle comunicazioni del 3.4.2013 e del 6.5.2013 e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente le somme relative agli interessi precedentemente pattuiti.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA